



**COMUNICATO UFFICIALE N. 153/L
DEL 2 GENNAIO 2013**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

153/288

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 105/A della F.I.G.C., pubblicato in data 27 Dicembre 2012:

Comunicato Ufficiale n. 105/A

**ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA
SPORTIVA PER LE GARE DELLA I^ FASE DELLA COPPA ITALIA SERIE B DI CALCIO A
CINQUE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013**

Il Presidente Federale,

- Preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle gare della I^ Fase della Coppa Italia Serie B di Calcio a Cinque 2012/2013;
- Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimento d'ufficio o introdotti ai sensi dell'articolo 29 commi 3,5,7, del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva:

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare della I^a Fase della Coppa Italia di Serie B di Calcio a 5 2012/2013 si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;

gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti con procedura d'urgenza, alla Corte di Giustizia Federale, nei termini previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S.

La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, dovranno avvenire tramite telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;

I termini scadenti in giornata festiva sono prorogati al primo giorno non festivo successivo;

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

Pubblicato in Firenze il 2 Gennaio 2013

IL SEGRETARIO
Avv. Sergio Capograssi

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli